

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "A. STEFFANI" CASTELFRANCO VENETO



STATUTO

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI.

Art. 1 – Natura e ruolo del Conservatorio.	Pag.	3
Art. 2 – Finalità del Conservatorio.	"	3
Art. 3 – Attività formative e didattiche.	"	3
Art. 4 – Attività di produzione e ricerca.	"	3
Art. 5 – Diritto allo studio.	"	4
Art. 6 – Attività sociali.	"	4
Art. 7 – Attività di rappresentanza sindacale.	"	4
Art. 8 – Finanziamenti.	"	4

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE.

Art. 9 – Organi di governo e di gestione.	Pag.	5
Art. 10 – Il Presidente.	"	5
Art. 11 – Il Direttore.	"	5
Art. 12 – Il Consiglio Accademico.	"	6
Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione.	"	7
Art. 14 – Il Collegio dei Professori.	"	7
Art. 15 – Il Collegio dei Revisori.	"	8
Art. 16 – Il Nucleo di valutazione.	"	8
Art. 17 – La Commissione disciplinare.	"	8
Art. 18 – La Consulta degli Studenti.	"	9

TITOLO III – STRUTTURE DI FORMAZIONE, DIDATTICHE, DI PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO.

Art. 19 – Strutture di formazione.	Pag.	10
Art. 20 – Biblioteca.	"	10
Art. 21 – Centri di servizio.	"	10

TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 22 – Uffici e organizzazione amministrativa.	Pag.	12
Art. 23 – Il Direttore Amministrativo.	"	12

TITOLO V – FONTI NORMATIVE.

Art. 24 – Norme applicabili.	Pag.	13
Art. 25 – Regolamento generale del Conservatorio.	"	13
Art. 26 – Regolamento didattico.	"	13
Art. 27 – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.	"	13
Art. 28 – Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi.	"	13
Art. 29 – Regolamento in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione.	"	14
Art. 30 – Regolamento per l’attuazione della legge n. 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.	"	14
Art. 31 – Regolamento della Consulta degli Studenti.	"	14
Art. 32 – Altri regolamenti interni.	"	14
Art. 33 – Modifiche dello statuto e dei regolamenti.	"	14

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 34 – Pubblicità delle deliberazioni.	Pag.	15
Art. 35 – Intese e convenzioni con altre Istituzioni.	"	15
Art. 36 – Opere dell’ingegno realizzate nell’ambito del Conservatorio.	"	15
Art. 37 – Procedure disciplinari per il personale non docente	"	15

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 38 – Elezione del Direttore.	Pag.	16
Art. 39 – Statuto, regolamento didattico e regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.	"	16

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI.

Art. 1 - Natura e ruolo del Conservatorio.

1. L'Istituzione di Alta Formazione Musicale di Castelfranco Veneto (TV), Conservatorio di Musica "A. Steffani", di seguito denominata «Conservatorio», è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale, svolge correlata attività di produzione e ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato ai sensi della legge n. 508/1999.
2. A norma della Costituzione e nei limiti fissati dalla legge gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Art. 2 - Finalità del Conservatorio.

1. Il Conservatorio persegue l'eccellenza nei diversi campi dello studio, della formazione e della produzione musicali, attraverso la più elevata qualità di tutte le proprie attività.
2. Garantisce la libera attività di docenza e la ricerca, che promuove fornendo gli strumenti necessari e gli opportuni incentivi.
3. Concorre, attraverso la pubblicità dei risultati e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale.
4. Garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e aggiornato, a una formazione adeguata al loro inserimento professionale e sociale, assicurando l'acquisizione di competenze rispondenti alle esigenze della società.
5. Favorisce e promuove la libera ricerca, l'espressione e la creatività, garantendone la pluralità culturale.
6. Promuove e tutela l'accesso allo studio, assicurando effettiva uguaglianza di opportunità.
7. Fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie al diritto di informazione nelle fasi di proposta, realizzazione, verifica e valutazione dei progetti.
8. Persegue tutte le forme di collaborazione sul piano locale, nazionale e internazionale, atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti tra diverse istituzioni.
9. Promuove rapporti con istituzioni pubbliche e private, con realtà culturali e forze produttive, per favorire, diffondere, valorizzare e verificare la formazione, la produzione e la ricerca.
10. Promuove l'aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo.

Art. 3 - Attività formative e didattiche.

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico del Conservatorio nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
2. Il regolamento didattico disciplina tutte le attività di formazione, ispirandosi agli standard qualitativi nazionali e internazionali, in base alle esigenze del proprio territorio, valorizzando e sviluppando le proprie risorse culturali e artistiche.
3. Le attività formative, didattiche e di tutorato sono organizzate in funzione della formazione degli allievi, del progresso della ricerca scientifica e artistica, dell'innovazione metodologica, pedagogica e didattica.
4. Il Conservatorio istituisce e gestisce ogni ulteriore attività di orientamento, formazione e specializzazione, di aggiornamento e riqualificazione, per garantire la tutela e lo sviluppo della professionalità musicale in tutte le sue forme.

Art. 4 - Attività di produzione e ricerca.

1. Il Conservatorio definisce le finalità delle proprie attività di produzione e ricerca.
2. Le attività di produzione rappresentano la verifica dell'efficacia dell'azione didattica e delle competenze conseguite dagli studenti, nonché la valorizzazione delle risorse artistiche del corpo docente.
3. Il Conservatorio incentiva la ricerca creativa, interpretativa, musicologica, scientifica, tecnologica, pedagogica e metodologica, promuovendo e coordinando l'innovazione e la sperimentazione.
4. Tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale.
5. Cura che i diritti di titolarità o contitolarità d'opera intellettuale e artistica si concilino con il carattere pubblico dei risultati e con le finalità del Conservatorio.

Art. 5 - Diritto allo studio.

1. Il Conservatorio, per quanto di sua competenza, garantisce pari opportunità d'accesso allo studio, sostiene gli studenti meritevoli anche se privi di mezzi, supporta con strutture e strumenti adeguati il percorso di formazione degli studenti.
2. Organizza le attività di tutorato per curare l'orientamento nella scelta degli indirizzi di studio, per favorire le attitudini degli studenti e promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 6 - Attività sociali.

1. Il Conservatorio favorisce l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e studenti.
2. Promuove l'organizzazione di attività culturali e ricreative.

Art. 7 - Attività di rappresentanza sindacale.

1. Il Conservatorio riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Art. 8 - Finanziamenti.

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di soggetti pubblici e privati, da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni, nonché da contributi derivanti dalla concessione in uso degli spazi e degli strumenti per attività musicali e culturali.
3. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE.

Art. 9 - Organi di governo e di gestione.

1. Sono organi di governo e di gestione del Conservatorio:
 - a) il Presidente
 - b) il Direttore
 - c) il Consiglio Accademico
 - d) il Consiglio di Amministrazione
 - e) il Collegio dei Professori
 - f) il Collegio dei Revisori
 - g) il Nucleo di valutazione
 - h) la Commissione disciplinare.
 - i) la Consulta degli Studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Essi concorrono al funzionamento generale del Conservatorio e svolgono funzioni gestionali diversificate.
4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 10 - Il Presidente.

1. Il Presidente è rappresentante legale del Conservatorio, salvo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003 sull'autonomia e dall'art. 11, comma 1, del presente statuto. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina.
4. Il Presidente promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio e a intrattenere rapporti di cooperazione con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio.

Art. 11 - Il Direttore.

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano didattica, ricerca, sperimentazione e produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori, e ne stabilisce i relativi ordini del giorno.
2. Il Direttore è eletto dai docenti del Conservatorio e dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre omologhe Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge n. 508/1999. Fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono i seguenti:
 - a) servizio di ruolo con un'anzianità di almeno dieci anni, prestato senza incorrere in sanzioni disciplinari;
 - b) certificata esperienza artistico - professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
3. Qualora il Ministro conferisca, in via eccezionale, l'incarico di Direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte, acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
4. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1 e 4 del presente statuto.
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato in toto o in parte dagli obblighi didattici.
6. Al Direttore è attribuita una indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.
8. Il Direttore nomina annualmente, tra i componenti del Consiglio Accademico, il Vice Direttore, il quale, in caso di sua assenza o impedimento, adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione ed esercita le funzioni che gli sono delegate dal Direttore.
9. Il Direttore può affidare a docenti del Conservatorio l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici.

Art. 12 - Il Consiglio Accademico.

1. Il Consiglio Accademico è composto da undici componenti.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) otto docenti del Conservatorio, eletti dal Collegio dei Professori, in possesso dei seguenti requisiti di comprovata professionalità:
 - i) servizio di ruolo con un'anzianità di almeno cinque anni, prestato senza incorrere in sanzioni disciplinari;
 - ii) rappresentatività in ordine all'articolazione degli studi come previsto dal regolamento didattico.
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Il Consiglio Accademico:
 - a) stabilisce i criteri generali per l'utilizzo efficace dei fondi destinati alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione, e ne garantisce il rispetto;
 - b) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - c) assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera b);
 - d) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - e) elabora e delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508/1999, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
 - f) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508/1999;
 - g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente del Conservatorio, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto e i regolamenti di gestione e organizzazione;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003 sull'autonomia, la programmazione della gestione economica del Conservatorio;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 14 - Il Collegio dei Professori.

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio e dagli accompagnatori al pianoforte.
2. Il Collegio dei Professori:
 - a) svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico in base a quanto stabilito dal regolamento didattico;
 - b) elegge il Direttore ai sensi dell'art. 11, comma 2, del presente statuto e del regolamento generale del Conservatorio, e i componenti del Consiglio Accademico ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), del presente statuto e del regolamento generale del Conservatorio;
 - c) esprime parere sull'elaborazione del regolamento generale.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori.

1. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; al Collegio si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 16 - Il Nucleo di valutazione.

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo del Conservatorio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base dei criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
- 3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 17 - La Commissione disciplinare.

- 1. La Commissione disciplinare è competente relativamente ai procedimenti disciplinari per i quali è titolare il Direttore, fatti salvi i procedimenti relativi alle sanzioni disciplinari direttamente comminate dal Direttore in conformità alla normativa vigente.
- 2. La Commissione è composta:
 - a) per i procedimenti nei confronti dei docenti, da due docenti designati dal Consiglio Accademico e dal Direttore;
 - b) per i procedimenti nei confronti di uno studente, da un docente designato dal Consiglio Accademico, da uno studente designato dalla Consulta degli Studenti e dal Direttore;
 - c) per i procedimenti nei confronti di un componente del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, da due rappresentanti del personale ATA designati dallo stesso e dal Direttore.
- 3. I procedimenti disciplinari sono regolamentati dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva e i provvedimenti sono assunti dagli organismi competenti sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalla Commissione.
- 4. In casi di particolare gravità e urgenza, il Direttore può intervenire con provvedimenti cautelativi anche prima del termine dell'istruttoria, in attesa del provvedimento definitivo.

Art. 18 - La Consulta degli Studenti.

- 1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici con oltre duemila studenti. Fanno parte della Consulta anche gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
- 2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

TITOLO III – STRUTTURE DI FORMAZIONE, DIDATTICHE, DI PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO.

Art. 19 - Strutture di formazione.

1. L'offerta formativa è articolata per aree disciplinari di formazione e per indirizzi ed è erogata nei corsi di studio.
2. Sulla base del regolamento didattico del Conservatorio, viene programmata l'offerta formativa secondo gli standard qualitativi prefissati dalla legge e dai decreti d'attuazione, e vengono attivati i corsi e gli indirizzi per i quali l'Istituzione possiede i requisiti di idoneità.
3. Il Conservatorio rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale, come stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n. 508/1999.
4. Il Conservatorio rilascia attestati per ogni altra attività di formazione, perfezionamento, aggiornamento erogata.
5. I titoli e gli attestati di cui al presente articolo possono essere rilasciati congiuntamente ad altre istituzioni con le quali siano state attivate apposite convenzioni.

Art. 20 - Biblioteca.

1. La biblioteca del Conservatorio provvede a conservare, incrementare e rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituzione, che alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.
2. Alla biblioteca è preposto il bibliotecario. Per quanto attiene la sua funzione di supporto all'attività didattica e di ricerca, il bibliotecario può essere coadiuvato da una commissione, composta da docenti, studenti e personale amministrativo.
3. La biblioteca è dotata dal Consiglio di Amministrazione di locali, personale e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all'utenza, ai servizi e alle funzioni previste. Il Conservatorio assicura alla biblioteca un adeguato bilancio e le attribuisce autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4. Il numero degli addetti ai servizi (personale non docente) della biblioteca è definito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del bibliotecario, sulla base dell'organico del Conservatorio e nei limiti della disponibilità di bilancio.
5. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da un regolamento interno adottato con decreto del Presidente, su proposta del bibliotecario, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico.
6. I servizi della biblioteca sono valutati sulla base di indicatori specifici determinati dal Nucleo di valutazione.
7. La biblioteca opera nell'ambito del Servizio Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale.
8. Al bibliotecario si richiede di corrispondere ai requisiti definiti a livello internazionale dalle associazioni professionali.

Art. 21 - Centri di servizio.

1. I centri di servizio, mediante qualificati supporti, forniscono servizi per l'attività didattica e formativa, di produzione, di ricerca, di tutorato, per il diritto allo studio e per la mobilità nazionale e internazionale dei docenti e degli studenti. Detti centri possono essere costituiti anche in consorzio con altre istituzioni o enti pubblici e privati.
2. Ai centri di servizio può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dal regolamento generale del Conservatorio.

TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 22 - Uffici e organizzazione amministrativa.

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto al funzionamento istituzionale nel suo complesso ed è articolata in uffici che possono essere organizzati in forme decentrate anche sinergicamente con analoghe istituzioni. Con apposito regolamento, emanato dall'organo di gestione, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio.

Art. 23 - Il Direttore Amministrativo.

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi amministrativi e contabili del Conservatorio della cui efficienza e buon andamento è responsabile; esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartenente a tutte le categorie. E' responsabile altresì dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti.
2. Conferma la propria attività agli obiettivi e ai programmi degli organi di governo e di gestione del Conservatorio; con autonomia operativa cura l'osservanza delle relative direttive, sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e dei servizi dell'Istituzione. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente statuto e dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
3. Il Direttore Amministrativo:
 - a) partecipa agli organi di gestione del Conservatorio secondo le norme del presente statuto;
 - b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
 - c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale;
 - d) assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa necessari nei limiti stabiliti dall'organo di gestione.
4. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, a un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
5. L'incarico di cui al comma 4 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

TITOLO V – FONTI NORMATIVE.

Art. 24 - Norme applicabili.

1. Il Conservatorio è disciplinato dalle leggi che vi operino espresso riferimento, dal presente Statuto e dai connessi regolamenti, da altre norme di carattere generale e speciale che ad esso risultino applicabili.

Art. 25 - Regolamento generale del Conservatorio.

1. Il regolamento generale, salvo quanto specificamente stabilito dai regolamenti di cui agli articoli seguenti, disciplina l'organizzazione del Conservatorio nel suo complesso, incluse le modalità di elezione del Direttore, di elezione e funzionamento del Consiglio Accademico, di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei centri di servizio, e della composizione della Commissione disciplinare.
2. E' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è adottato con decreto del Presidente, sentito il Collegio dei Professori.

Art. 26 - Regolamento didattico.

1. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale; esso disciplina altresì ogni attività di formazione, ricerca, produzione, nonché le modalità di accesso a tutte le attività del Conservatorio e i termini e le modalità di programmazione, verifica e valutazione di tutta l'attività didattica sulla base dei regolamenti di cui all'art. 2, commi 7 e 8, della legge n. 508/1999.
2. E' elaborato e deliberato dal Consiglio Accademico, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto.
3. E' approvato, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del CNAM.

Art. 27 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale nonché l'attività negoziale.
2. E' deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. E' approvato, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 28 - Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi.

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative, nonché l'articolazione degli uffici in aree omogenee per attività e finalità.
2. Il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed è adottato con decreto del Presidente.
3. E' approvato, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 29 - Regolamento in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione.

1. Il regolamento in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione disciplina, in attuazione della legge n. 241/1990, lo svolgimento del procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli atti relativi.
2. E' adottato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico.

Art. 30 - Regolamento per l'attuazione della legge n. 675/1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

1. Il regolamento per l'attuazione della legge n. 675/1996 disciplina il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte del Conservatorio dei dati personali, anche raccolti in banche dati.
2. Il Conservatorio provvede al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.
3. Il regolamento è adottato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico.

Art. 31 - Regolamento della Consulta degli Studenti.

1. La Consulta degli Studenti delibera un proprio regolamento relativamente alle elezioni dei propri rappresentanti nei diversi organismi e al suo funzionamento interno.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti.

Art. 32 - Altri regolamenti interni.

1. Altri regolamenti, compresi quelli degli studenti e della biblioteca, necessari all'organizzazione ed al funzionamento del Conservatorio, sono deliberati dagli organi competenti e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio Accademico ove prescritto.
2. Ai predetti organi spetta accertare, secondo le rispettive competenze, che i regolamenti in oggetto non contengano disposizioni in contrasto con prescrizioni di legge, con lo statuto o con i regolamenti dell'Istituzione.

Art. 33 - Modifiche dello statuto e dei regolamenti.

1. Lo statuto e i regolamenti possono essere modificati secondo le stesse procedure seguite per la loro emanazione.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 34 - Pubblicità delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni previste nel presente statuto, ove non disposto diversamente, devono essere pubblicate all'albo del Conservatorio.

Art. 35 - Intese e convenzioni con altre Istituzioni.

1. Il Conservatorio ha facoltà di convenzionarsi, nei limiti delle risorse attribuite, con istituzioni scolastiche e universitarie per realizzare percorsi integrati di istruzione e formazione musicale, nonché per lo svolgimento di attività formative al fine di rilasciare titoli di studio congiunti.
2. Il Conservatorio ha facoltà di costituire, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 508/1999, Politecnici delle arti.
3. Il Conservatorio consente, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni nazionali e internazionali, in base a specifici accordi di collaborazione.
4. Attività e forme di collaborazione previste dal presente articolo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico.

Art. 36 - Opere dell'ingegno realizzate nell'ambito del Conservatorio.

1. I diritti e i doveri per il Conservatorio e per i singoli autori/executori in relazione a produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate a formazione, ricerca e produzione, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dal Conservatorio, sono regolati in via generale dalle norme di legge e da specifiche disposizioni contrattuali.
2. Per opere realizzate in convenzione con istituzioni o enti pubblici o privati, il Conservatorio può stabilire la contitolarità dei diritti di cui al presente articolo.

Art. 37 - Procedure disciplinari per il personale non docente.

1. In ordine alla materia disciplinare, con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, si rinvia alle disposizioni contrattuali vigenti.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 38 - Elezione del Direttore.

1. In seguito all'entrata in vigore del presente statuto e in prima applicazione, il Direttore in carica indice le elezioni del nuovo Direttore convocando per le votazioni i docenti e gli accompagnatori al pianoforte per un periodo di cinque giorni lavorativi.
2. I docenti interessati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, del presente statuto, devono presentare la loro candidatura alla Direzione almeno quaranta giorni prima delle votazioni. Le candidature devono essere corredate da un documento scritto relativo alle linee guida e ai criteri di gestione del Conservatorio, successivamente presentato al Collegio dei Professori. Tutta la documentazione è affissa all'albo dell'Istituto.
3. I docenti e gli accompagnatori al pianoforte eleggono il Direttore a scrutinio segreto tra i docenti candidati.
4. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ovvero la metà più uno dell'intero corpo elettorale. Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 39 - Statuto, regolamento didattico e regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

1. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 132 del 28.02.2003:
 - a) lo statuto è elaborato da una apposita commissione ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei Professori;
 - b) il regolamento didattico è elaborato da una apposita commissione, costituita dal Direttore e da otto docenti, nominati dal Collegio dei Professori, ed è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.